

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3433 del 16/06/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - DITTA CAGNA ETTORE DI BRESCELLO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3556 del 13/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.31913/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"Cagna Ettore" – Brescello.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge Regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'Autorizzazione Unica Ambientale sono esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n.2173/2015, che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia, e n.2230/2015, che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016, e i successivi atti di modifica dell'organizzazione Arpae;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"Cagna Ettore"**, avente sede legale in Comune di Brescello - Via Guglielmo Marconi n.4 - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione di biometano da biogas svolta nel sito ubicato in Comune di **Brescello – Via Finghè n.6** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.165352 del 13/09/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente con prot.n.10554, 10560, 10583 del 20/01/2025, prot. n.36882 del 26/02/2025, prot.n.61675 del 01/04/2025, prot.97897 del 27/05/2025 e prot.101008 del 04/06/2025;

Rilevato che la conversione dell'impianto di biogas a impianto di biometano è stata autorizzata dal Comune di Brescello in agosto 2024 tramite Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S) comunale conclusasi con esito positivo con prescrizioni;

Preso atto che relativamente al progetto di riconversione dell'impianto la Ditta ha richiesto i titoli ambientali, ricompresi nell'AUA ai sensi del DPR 59/2013, di seguito indicati:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;
- Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e del Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Preso atto che, relativamente alla matrice scarichi idrici, la domanda di autorizzazione fa riferimento all'acquisizione del titolo ambientale per lo scarico S1, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici in uso al personale e che tali reflui, dopo trattamento depurativo sono scaricati in corpo idrico superficiale avente recapito finale nello scolo via Finghè Sud di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale;

Tenuto conto che le acque generate dal dilavamento di materiali depositati su aree coperte, su aree scoperte, ad esempio le trincee, e le acque di condensa derivanti dal sistema di collettamento del biogas e dai processi di purificazione del biogas stesso saranno inviate alla prevasca e riutilizzate nel digestore aziendale non venendo pertanto scaricate;

Tenuto conto altresì che le acque reflue originate dalle aree cortilive potenzialmente contaminate saranno raccolte in vasche di prima pioggia e che le acque di prima pioggia saranno riutilizzate nel digestore mentre le acque di seconda pioggia saranno scaricate in corpo idrico superficiale previo accumulo in vasca di laminazione;

Richiamato che, ad oggi, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, la Ditta risulta in possesso della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento n.39993 del 27/05/2025, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, relativa all'utilizzo agronomico del digestato prodotto dall'impianto di biogas;

Dato atto che è stata indetta da Arpae in data 05/02/2025, con lettera PG/22400, la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- la conformità urbanistica del Comune di Brescello con atto PG/83458 del 06/05/2025;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/66752 del 08/04/2025 relativa allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e alle emissioni in atmosfera;
- il nulla osta allo scarico rilasciato dal Comune di Brescello, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue domestiche con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi della L.R. n.3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, acquisito agli Atti della scrivente con PG/83458 del 06/05/2025, sulla base della sopra richiamata relazione tecnica di Arpae;
- al PG/78498 del 28/04/2025, il parere di compatibilità idraulica favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, ai sensi della LR 4/2007, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corso d'acqua facente parte del reticolo di bonifica;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;

- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Decreto direttoriale del Ministero Ambiente 28 giugno 2023, n.309
- Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n.2 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'allevamento della Ditta "**Cagna Ettore**", ubicato nel comune di **Brescello – Via Finghè n.6** – Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006
Acque	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006
Suolo	Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006;**
- **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;**
- **Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.;**
- **Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

6) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

9) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

10) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.

La Ditta "**Cagna Ettore**" è autorizzata ad attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dalla riconversione dell'attuale impianto per la produzione di energia elettrica in un impianto per la produzione di biometano da 250 Sm³/h, ottenuto mediante processo di upgrading del biogas prodotto a partire dalla reazione di digestione anaerobica di biomassa di origine agricola e zootecnica, ubicato in Comune di **Brescello – Via Finghè n.6** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CENTRALE DI COGENERAZIONE A BIOGAS DA 865 KW

EMISSIONE N.2 – CALDAIA A BIOGAS DA 300 KW

EMISSIONE N.3 – IMPIANTO DI UPGRADING

EMISSIONE N.4 – TORCIA DI EMERGENZA

EMISSIONE ED1 – STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO

EMISSIONE ED2 - SFIATI D'EMERGENZA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **30 Marzo 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **30 Giugno 2026**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

EMISSIONI ESISTENTI							
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	COGENERATORE A BIOGAS	4000	10	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano Acido Cloridrico (Come HCl)	10 450 350 500 100 10	(*)
E2	TORCIA DI EMERGENZA	EMERGENZA					
(*) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%							
EMISSIONI FUTURE							
Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE DI COGENERAZIONE A BIOGAS DA 865 KW	1939	8,8	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano Acido Cloridrico (Come HCl)	3,75 150 60 190 40 2	(**)
E2	CALDAIA A BIOGAS DA 300 KW	1300	3,1	24	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo Monossido di carbonio COV (Come C-tot) escluso il metano	5 200 100 100 20	(***)
E3	IMPIANTO DI UPGRADING	650	5,5	24	Acido Solfidrico (H2S) Composti organici volatili COV (determinazione dei singoli composti)	(****) (****)	
E4	TORCIA DI EMERGENZA	EMERGENZA					
ED1	STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO	EMISSIONE DIFFUSA					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
ED2	SFIATI D'EMERGENZA	EMERGENZA					
(**) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%							
(***) Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%							
(****) Per tale parametro la Ditta dovrà effettuare un solo campionamento in fase di messa a regime.							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio, dell'acido cloridrico, dell'acido solfidrico, dei COV determinazione dei singoli composti, odore (come Unità Olfattometriche/m³) e dei COV (come C-Tot) escluso il metano devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) Per l'impianto di **cogenerazione esistente E1**, trattandosi di medio impianto di combustione, entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A., il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..

3) Ai sensi dell'art.294 del D.Lgs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di **cogenerazione esistente E1**, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

4) Deve essere garantita la continuità di funzionamento degli impianti di captazione e abbattimento attraverso periodiche manutenzioni delle quali tenere registrazione; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di controllo;

5) Il biogas utilizzato nell'impianto di cogenerazione E1, nuovo ed esistente, e nella caldaia E2 deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X della parte quinta del D.Lgs.152/2006 ed esente da condensa e residui solidi;

6) La percentuale di metano (CH₄) al punto emissivo E3 non deve superare 1% v/v, nel caso di eventuali superamenti la ditta è tenuta a provvedere il ripristino tempestivo dell'impianto, riportando su apposito registro le manutenzioni effettuate;

7) L'eventuale eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere inviato ad una torcia di emergenza, con pilota, in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- SITUAZIONE ESISTENTE: una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- SITUAZIONE FUTURA: una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 - 2.

9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei

periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di

emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

IMPATTO ODORIGENO

La tipologia del presente impianto ricade nelle attività a potenziale rischio odorigeno. Dalla relazione previsionale di impatto odorigeno datata gennaio 2025 allegata alla domanda ed integrata con nota datata 26/02/2025 e dal modello di ricaduta sui recettori sensibili in riferimento agli indirizzi del Decreto Direttoriale n.309/2023 ed alle linee guida regionali LG n.35/DT 426/2018 emerge che i risultati ai recettori sono entro i valori di accettabilità.

Dall'analisi del citato studio di dispersione emissioni odorigene e dalle successive integrazioni, le sorgenti emissive significative risultano essere:

Emissioni condottate

Punto di emissione e provenienza		Concentrazione di odore in OUE/m3
E1 COGENERATORE A BIOGAS DA 865 KW	OU e analisi olfattometrica	1144

Emissioni diffuse con sorgente volumetrica/superficie variabile

Punto di emissione e provenienza	Flusso specifico di odore	Concentrazione di odore in OUE/m3
ED1 STOCCAGGIO DIGESTATO SOLIDO	0,2 OUE/mq*s	658 (1)

(1) superficie considerata di 3290 mq

1) Il gestore dovrà effettuare una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene di durata di **due anni** a partire dalla messa a regime dell'impianto; al termine di ogni anno di monitoraggio il titolare dovrà trasmettere una relazione, corredata da elaborati e dati, sulla base dei quali i valori di concentrazione di odore potranno essere confermati/modificati. In particolare:

- Devono essere effettuati due autocontrolli l'anno sull'emissione E1;
- Devono essere effettuati almeno due autocontrolli l'anno da eseguirsi con cadenza semestrale delle ricadute delle emissioni odorigene; il monitoraggio, effettuato anche al fine di valutare le sorgenti ritenute non significative nel modello di ricaduta presentato, dovrà essere condotto secondo la DGR n.1495/2011 e nelle fasi più impattanti.

2) Qualora il citato monitoraggio dovesse evidenziare criticità e/o concentrazioni di odore maggiori di quelle utilizzate in input nella relazione previsionale di impatto odorigeno, dovrà essere effettuata una rivalutazione modellistica e/o una proposta di adeguamento strutturale allo scopo di contenere i livelli di emissioni odorigene.

3) Al termine del periodo di monitoraggio delle sostanze odorigene la ditta dovrà effettuare annualmente un autocontrollo dell'emissione E1 e alla emissione diffusa ED1 al fine di verificare il valori limite di concentrazione di odore (OU_e/m³) riportati in tabella.

4) deve essere adottato ogni accorgimento tecnico e/o gestionale al fine di limitare la formazione di emissioni odorigene diffuse, in particolare:

- le operazioni di scarico e carico devono avvenire in condizioni che limitino la dispersione degli odori;
- sia garantita una buona funzionalità dell'impianto con riferimento alle verifiche di tenuta di valvole, efficienza della torcia, pulizia pozzetti e reti di scolo.

L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/165352 del 13/09/2024 e la successiva documentazione integrativa acquisita rispettivamente con prot.n.10554, 10560, 10583 del 20/01/2025, prot. n.36882 del 26/02/2025 e prot.n.61675 del 01/04/2025, prot.97897 del 27/05/2025 e prot.101008 del 04/06/2025.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006

La Ditta, per il sito di cui trattasi, ha presentato domanda di AUA per le matrici ambientali relative ad un nuovo impianto di produzione di biometano da riconversione di un esistente impianto di produzione di biogas. L'area su cui insisterà il nuovo impianto sarà pari a circa 41.000 mq.

Nel sito è presente un prefabbricato adibito a servizi igienici e docce per il personale. Le acque reflue domestiche derivanti da tali servizi sono scaricate in corpo idrico superficiale nel punto denominato S1, previo trattamento con fossa Imhoff (volume di sedimentazione= 0.199 mc e volume di filtrazione = 0.684 mc) e filtro batterico anaerobico (volume filtrante = 0,48 mc). Il sistema è dimensionato per trattare il carico di 1 A.E.

La rete fognaria a servizio delle aree impermeabilizzate, aventi superficie di 11.050 mq, soggette a potenziale sporcamento da residui di biomasse caduti dai mezzi di trasporto o trasferiti dalle ruote gommate dei mezzi stessi, tramite un manufatto scolmatore recapita le acque meteoriche in serie di vasche di prima pioggia aventi un volume totale pari a 240 mc. Tali vasche sono state progettate per raccogliere, a scopo cautelativo, volumi di acque reflue da trattare pari ai primi 10 mm di precipitazione anziché i primi 5 mm previsti dalla normativa vigente (DGR 286/2005) tenendo conto della tipologia di inquinanti presenti nei reflui, rappresentati per lo più da carico organico. Le acque di prima pioggia sono convogliate, tramite una pompa, nella prevasca di alimentazione per il recupero nel processo, previo trattamento di disoleazione mediante filtro a coalescenza. Le acque di seconda pioggia sono invece inviate in un bacino di laminazione in terra, da cui per sfioro sono scaricate in corpo idrico superficiale. Il bacino di laminazione è diviso in due parti, una al confine meridionale dello stabilimento, avente superficie di 869 mq, e una nell'angolo nord-occidentale dell'impianto, avente superficie 570 mq collegate tra loro con una tubazione orizzontale in materiale plastico.

Le acque meteoriche che cadono sulla superficie dei fabbricati e delle vasche coperte sono scaricate a terra. Le acque meteoriche ricadenti nell'area pavimentata servita dalla fognatura aziendale sono inviate alla vasca di prima pioggia e successivamente alla laminazione e allo scarico, mentre le acque meteoriche sulle aree a stabilizzato sono indirizzate, tramite lievi pendenze, verso la parte ovest dell'impianto dove confluiscono nella vasca di laminazione.

I percolati, derivanti da:

- colature di materiali depositati su aree coperte (non influenzate dalle piogge), ad esempio compostaggio e deposito pollina,
- colature di materiali depositati su aree scoperte (influenzate dalle piogge), ad esempio trincee,
- acque di condensa derivanti dal sistema di collettamento del biogas e dai processi di purificazione del biogas stesso

sono raccolti da una rete dedicata e recuperati nell'impianto di digestione. Quando le trincee sono occupate da materie prime, per mezzo di un pozzetto "by pass", le acque meteoriche sono inviate a processo insieme agli altri percolati, mentre in caso di trincea vuota e pulita, mediante un sistema di derivazione delle acque all'interno del pozzetto, le acque meteoriche sono inviate alla rete di raccolta delle acque meteoriche dei piazzali e inviate successivamente al trattamento di prima pioggia.

Il recapito sia delle acque reflue domestiche che delle acque di seconda pioggia è il fosso che convoglia nel canale consortile Finghè sud, quest'ultimo facente parte del reticolo in gestione al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

Le planimetrie di riferimento sono la Tavola 720 rev.03 e la Tavola 730 rev.03 acquisite al protocollo n.61675 del 01/04/2025.

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione deve rispettare gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali della Delibera 1053/2003.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue domestiche deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Deve essere tenuto presso l'impianto la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate nonché il collaudo funzionale dell'impianto.
3. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
4. A valle idraulica dell'impianto di trattamento dei reflui e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, deve essere realizzato un pozzetto di prelievo e ispezione, assunto per il controllo dello scarico delle acque reflue domestiche, che dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di depurazione (fossa imhoff/filtro batterico e vasche di prima pioggia) e dei bacini di laminazione mediante interventi di manutenzione e controllo che dovranno essere eseguiti con periodicità adeguata, in relazione alle potenzialità degli impianti e del loro utilizzo.
6. Degli interventi di cui al punto precedente dovrà essere tenuta registrazione e si dovrà conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo la relativa documentazione.
7. I rifiuti derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa e se ne dovrà conservare la relativa documentazione.
8. Deve essere garantito il deflusso del refluo nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
9. La Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo analitico annuale dei parametri caratteristici (pH, SST, BOD, COD, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Idrocarburi totali) per la verifica della qualità delle acque di seconda pioggia in acqua superficiale, con riferimento ai limiti della tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.n.152/2006.
10. Nel caso di un eventuale eccedenza per i parametri indicati al punto precedente, nell'ambito degli autocontrolli, la Ditta dovrà eseguire una verifica funzionale dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia inviando, entro 30 giorni dalla data dell'autocontrollo, ad Arpae e al comune di Brescello, una relazione tecnica che illustri la funzionalità dell'impianto ed eventuali problematiche intercorse. Al successivo evento meteorico la Ditta dovrà eseguire un ulteriore autocontrollo per la verifica della qualità delle acque di seconda pioggia.
11. In caso di più eccedenze per i parametri indicati al punto 9, con riferimento ai limiti della tabella 3 - Allegato 5 – D.Lgs.n.152/2006, nelle acque di seconda pioggia la Ditta dovrà effettuare una

revisione del progetto impiantistico per il trattamento delle acque reflue, presentando ad Arpae e al comune di Brescello la documentazione tecnica necessaria alla valutazione della modifica impiantistica e contestualmente istanza di modifica di AUA da inviare tramite il portale accesso unitario.

12. Deve essere garantita nel tempo l'efficienza dei sistemi di pompaggio per l'invio dei percolati e delle acque di prima pioggia (raccolti nelle specifiche vasche) con recupero all'impianto (prevasca alimentazione) e devono essere gestiti correttamente i sistemi di deviazione della rete fognaria a servizio delle trincee degli insilati.
13. I rifiuti devono essere stoccati in zona dedicata provvista di sistemi di contenimento.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti per lo scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06 e Regolamento Regionale 2/2024 e s.m.i.

Il presente allegato si riferisce all'utilizzo agronomico del digestato proveniente dall'impianto di digestione anaerobica. La Ditta è in possesso di Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n.39993 del 27/05/2025, presentata dalla Ditta, ai sensi del Regolamento Regionale n.2/2024, sull'applicativo regionale Gestione Effluenti, quale produttore e detentore del digestato, che rispecchia la situazione aziendale con l'impianto di biogas esistente.

Il progetto presentato prevede la riconversione dell'impianto di biogas a impianto di biometano il quale sarà pari a 250 Smc/ora. Per modificare l'attuale impianto sono previsti i seguenti interventi: ampliamento/spostamento delle trincee di stoccaggio degli insilati con copertura della biomassa mediante telo plastico; realizzazione di una vasca post-fermentatore e di una vasca di stoccaggio del digestato tal quale (entrambe coperte e con captazione del biogas), una vasca di stoccaggio della frazione chiarificata del digestato (coperta), nuove coperture sulle esistenti strutture di stoccaggio del digestato (vasche per la frazione chiarificata e platee per la frazione solida), installazione di locali ed impianti di servizio (cogeneratore, caldaia, ecc.) e di pretrattamento per l'affinazione del biogas a biometano (impianto di upgrading). Saranno altresì eseguiti interventi di adeguamento delle reti di raccolta del percolato che sarà totalmente recuperato nel processo così come le acque di prima pioggia derivanti dalle superfici soggette a sporcamento. La porzione di rete a servizio delle trincee degli insilati, normalmente deviata ai percolati, sarà dotata di serrande a comando manuale per il convogliamento alla rete acque di prima pioggia nella situazione di trincee vuote e pulite.

Per l'alimentazione del digestore saranno utilizzati reflui zootecnici, insilati di mais/triticale, sottoprodotti agroindustriali provenienti da azienda riconducibile alla medesima proprietà. Il digestato agro-industriale in uscita dall'impianto sarà destinato all'utilizzazione agronomica su terreni in disponibilità all'azienda.

Prescrizioni:

1. La Ditta è tenuta a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2024.
2. La Ditta, ai fini dell'aggiornamento del titolo abilitativo relativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato, al termine della realizzazione degli impianti in progetto e comunque prima dell'utilizzazione agronomica del digestato prodotto nell'impianto, è tenuta, nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento Regionale n.2/2024, a presentare Comunicazione aggiornata tramite applicativo regionale Gestione Effluenti.
3. La Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni qualvolta si renda necessario aggiornare i dati in essa contenuti ai sensi del medesimo Regolamento.
4. Ogni modifica della Comunicazione, compresi i rinnovi, dovrà essere effettuata attraverso le procedure previste dal medesimo Regolamento, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo regionale (Gestione Effluenti).
5. Per aggiornamenti o variazioni dei dati della Comunicazione aventi incidenza sugli altri titoli ambientali di cui al comma 1 dell'art.3 del D.P.R. 59/2013, la Ditta è tenuta a presentare domanda di modifica di AUA con le procedure previste all'art. 6 del medesimo D.P.R. 59/2013.
6. Almeno 30 gg. prima dell'utilizzazione agronomica del digestato, deve essere prodotta la caratterizzazione analitica delle frazioni liquida e solida del digestato (punto 7.3 - allegato 1) secondo il protocollo previsto per la tipologia "agroindustriale". Tale caratterizzazione deve essere ripetuta con frequenza annuale.

7. Lo stoccaggio del digestato separato solido deve essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di sviluppo incontrollato di sostanze odorigene ed evitare fenomeni di anaerobiosi, pertanto i cumuli devono essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati.
8. La movimentazione del digestato palabile e liquido (compreso il punto di carico botti) deve essere condotta con modalità tali da evitare perdite di materiale solido/percolato/liquido ed imbrattamenti delle superfici dell'impianto.
9. I contenitori per lo stoccaggio del digestato devono essere sottoposti a verifica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti prescritti del Regolamento Regionale n.2/2024.
10. Preventivamente all'attivazione dell'impianto dovranno essere forniti i contratti stipulati con i produttori di biomasse (agroindustriali) e le specifiche schede tecniche/descrittive di classificazione ai sensi art.184bis DLgs n.152/2006 (evidenziando il rispetto delle 4 condizioni previste) ed attestazione dei requisiti previsti in particolare dal D.M. 25/02/2016 - capo III e IV.
11. Le biomasse non possono essere depositate, anche temporaneamente, al di fuori delle strutture individuate per lo stoccaggio e l'alimentazione dell'impianto.
12. La movimentazione delle biomasse palabili deve essere condotta con modalità tali da evitare perdite di materiale solido/percolato ed imbrattamenti delle superfici dell'impianto.
13. Ogni modifica alle tipologie di biomasse utilizzate per l'alimentazione dell'impianto, così come alle proporzioni quantitative tra le tre tipologie, dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae e al comune di Brescello.
14. Deve essere garantita la tracciabilità delle biomasse in ingresso tramite specifica registrazione che deve indicare la quantità, la provenienza e le relative caratteristiche.
15. Devono essere annotati su apposito registro i quantitativi annuali di liquami e biomasse alimentati al digestore, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza.

Allegato 4 - Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegato all'istanza di AUA, redatto e firmato dal Tecnico competente in Acustica ambientale, emerge che l'intervento in progetto con la nuova configurazione dell'impianto e il nuovo sistema di upgrading del biogas in biometano, rispetta sia i limiti acustici assoluti di zona sia il criterio differenziale presso i ricettori.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- ad intervento ultimato, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un **Collaudo acustico** attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Copia del suddetto collaudo dovrà essere trasmesso al Comune di Brescello e ad Arpae. In caso di superamento dei limiti dovranno essere realizzati idonei interventi di contenimento e mitigazione acustica, previa approvazione dell'Autorità competente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.